

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedasi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della sosta per operazioni di carico e scarico di merci e cose
in via Scarpa civ.1118 a Pellestrina-Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 21/07/2023 è stata acquisita con prot. n. 353931, l'istanza inoltrata dalla sig.ra Vianello Elisa, titolare dell'attività commerciale "Alimetari Elisa Vianello" di istituzione di uno stallo di sosta per carico /scarico in via Scarpa civ. 1118 a Pellestrina Venezia;
- in data 16/08/2023 con prot. 390238, è pervenuta l'integrazione dell'istanza succitata, richiesta con prot. 380141 del 07/08/2023;

Considerato che:

- attualmente in via Scarpa non sono presenti stalli per operazioni di carico/scarico;
- in via Scarpa è presente l'attività commerciale di rivendita di prodotti alimentari;
- la sosta lungo via Scarpa è consentita ma non è regolamentata;
- ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 7, comma d), punto 5 è possibile riservare spazi di sosta ai veicoli, immatricolati in categoria "N" per operazioni di carico e scarico di cose;
- con il Decreto Legge "Infrastrutture" n. 121 del 10/09/2021 sono state apportate modifiche al Codice della Strada, in particolare l'Art. 1, comma 1, lettera a), punto 5), prevede la possibilità di riservare stalli di sosta su strada ai veicoli immatricolati in categoria "N" per il carico e scarico della merce nelle ore stabilite;

Visti:

- il parere positivo pervenuto dal Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e isole, acquisito in data 18/09/2023 prot.440408;
- l'art.107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli art. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli art. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;

Direttore ing Simone Agrondi – Dirigente ing. Roberto Di Bussolo
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig.ra Rosalba D'Ambrosio
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
[PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **istituire uno stallo di sosta riservato a veicoli immatricolati in categoria "N", per operazioni di carico e scarico merci dalle ore 8:00 alle ore 19:00, all'altezza del civ.1118 di via Scarpa a Pellestrina, Venezia.**
2. Dalle ore 19.00 alle ore 08.00 lo stallo è da intendersi destinato alla sosta senza limitazioni di tempo.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività al momento dell'installazione della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, della prescritta segnaletica stradale, a tal fine i segnali di contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

IL Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo*

**"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82".*